



# CITTÀ di BONDENO

Provincia di Ferrara

---

ORIGINALE

**ORDINANZA N. 377 DEL 22-12-2014**

Ufficio: UFFICIO S.U.A.P.

**Oggetto: CALENDARIO ED ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI  
ESERCIZI PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE  
ED ESTETISTA**

L'anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di dicembre, il SINDACO FABBRICATO ALAN

Vista la propria precedente Ordinanza n. 9/2007 del 30/05/2007 concernente il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per l'attività professionale di acconciatore ed estetista;

Tenuto conto delle misure di liberalizzazione delle attività commerciali e degli orari (art. 31 c. 1 D.L. 201/2011) e dei recenti interventi in materia di semplificazione del procedimento amministrativo;

Ritenuto opportuno abrogare l'obbligo di comunicazione al Comune dell'orario di apertura e delle eventuali giornate di chiusura e aumentare la flessibilità di offerta dei servizi prevedendo la possibilità di apertura domenicale;

Visto l'art. 10, comma 2 del D.L. 31/01/2007, n. 7, convertito con modificazioni in Legge n. 40 del 02/04/2007 che prevede che le attività di acconciatore ed estetista non sono soggette al rispetto dell'obbligo della chiusura infrasettimanale;

Visto il parere favorevole delle Associazioni di Categoria C.N.A. Associazione provinciale di Ferrara, sede di Bondeno e Confartigianato di Ferrara in data 18/12/2014;

Visto l'art. 20 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini, approvato con provvedimento consiliare n. 4 del 10/01/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 agosto 2005, n. 174 *"Disciplina dell'attività di acconciatore"*;

Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1 *"Disciplina dell'attività di estetista"*;

Visto il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni in Legge n. 40 del 2 aprile 2007/02/04.2007;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## **DISPONE**

- di abrogare l'obbligo di comunicazione al Comune dell'orario di apertura e delle giornate di chiusura;
- che con decorrenza dalla data odierna, le attività di acconciatore, di barbiere e di estetista osservino le seguenti disposizioni in materia di calendario e orari di apertura e chiusura dei propri esercizi:

### **A)- APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI**

#### **1. Apertura**

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi per l'attività professionale di acconciatore ed estetista sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente atto.

Fatto salvo quanto disposto al comma 2, gli esercizi possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana (dal lunedì alla domenica) dalle ore 7,00 (sette) alle ore 22,00 (ventidue).

Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro, non superando comunque il limite delle 13 (tredici) ore giornaliere e delle 72 (settantadue) ore settimanali e garantendo un minimo settimanale di 36 (trentasei) ore di apertura.

Ogni titolare di esercizio ha la facoltà di scegliere fra l'orario continuato e quello intervallato (pausa per il pranzo) e/o misto (articolato in giornate diverse con orario intervallato o continuato e con eventuali chiusure anche per intere o mezze giornate), sempre che siano rispettati i limiti di cui sopra.

#### **2. Chiusura**

Tutti gli esercizi dovranno restare chiusi nelle seguenti festività:

- Natale e Santo Stefano - 25 e 26 dicembre;
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- 1° gennaio;
- 6 gennaio;
- 25 aprile;
- 1° maggio;
- 2 giugno;
- 15 agosto;
- 1° novembre;
- 8 dicembre.

### **B) - ESPOSIZIONE DEL CARTELLO ORARIO**

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura del

proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. Il cartello deve riportare anche la eventuale giornata o giornate di chiusura.

### **C) - DISPOSIZIONI PARTICOLARI - ATTIVITA' ESCLUSE**

I titolari degli esercizi che operano nell'ambito dei "Centri Commerciali" previsti dalle disposizioni vigenti in materia di commercio, hanno la facoltà di derogare a quanto disposto in via generale effettuando l'orario previsto dal Centro Commerciale.

Le attività svolte all'interno di palestre potranno osservare o gli orari stabiliti dalla presente ordinanza o gli orari di funzionamento di dette strutture.

Le attività di acconciatura ed estetica svolte congiuntamente (imprese autonome esercitate nella medesima sede con ingresso, servizi e sala di attesa in comune, ma in distinti e separati locali e Società Infrasettoriali) devono adottare lo stesso orario di apertura e chiusura.

Le attività secondarie di estetica svolte presso esercizi di acconciatura, nonché le attività secondarie di acconciatura esercitate presso esercizi di estetica, osservano gli stessi orari dell'attività principale presso cui operano.

Nel caso di affitto di poltrona deve essere stabilito un unico orario di apertura.

Le disposizioni del presente atto non si applicano alle attività esercitate presso strutture ricettive e presso stabilimenti militari, istituti di istruzione, ospedali, istituti assistenziali, istituti e case di cura e di riposo, istituti di prevenzione e di pena quando svolte a favore delle persone che conducono vita in comune nel loro ambito.

### **D) - DEROGHE**

In deroga alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, i titolari delle autorizzazioni per l'attività di acconciatura ed estetica possono, senza dover cambiare il cartello orario:

- a) chiudere l'esercizio  
anche nelle sole ore pomeridiane o antimeridiane, nel giorno del santo Patrono (solo nel capoluogo o nella frazione in cui viene festeggiata la ricorrenza), e nel giorno del 2 novembre;
- b) aprire l'esercizio nella giornata di chiusura infrasettimanale (dal lunedì al sabato) eventualmente stabilita dall'esercente, osservando l'orario adottato, nei seguenti casi:
  - quando nella settimana vi sia un giorno festivo di quelli indicati al precedente punto A)2. oltre la domenica;
  - nella settimana precedente la Pasqua;
  - nel mese di dicembre e fino al 5 gennaio;
- c) aprire l'esercizio:
  - nelle domeniche ricadenti nel mese di dicembre;

- d) sospendere l'obbligo di chiusura nelle festività indicate al precedente punto A)2., nonché derogare all'obbligo di rispetto degli orari di apertura e chiusura stabiliti dall'esercente, in occasione di eventi di promozione del territorio che coinvolgano le altre attività economiche quali esercizi commerciali e pubblici esercizi;
- e) prolungare l'apertura dell'esercizio per massimo 30 minuti a battenti chiusi dopo l'orario fissato per la chiusura, per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

Il Sindaco, su richiesta degli interessati, ovvero delle organizzazioni sindacali di categoria e degli organismi promotori, o di propria iniziativa, può autorizzare la deroga temporanea alle disposizioni della presente ordinanza, per singolo esercizio o per gli esercizi ricadenti in ambiti territoriali delimitati:

- in occasione di speciali manifestazioni locali o festività;
- per comprovate ragioni di necessità del richiedente;
- per particolari motivi di interesse pubblico.

#### **E) – ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONI**

La presente ordinanza entra in vigore dalla data odierna.

Dalla medesima data è abrogata l'ordinanza n. 9/2007 del 30/05/2007.

#### **F) - SANZIONI**

Chiunque violi le disposizioni in materia di orari è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento Comunale di categoria.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
FABBRI ALAN

---

**MODALITA' DI RICORSO**

*Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (DLgs N. 104 del 02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199).*